

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, DELLA PORTA, FIMOGNARI,
RUFFINO e BOMBARDIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

ONOREVOLI SENATORI. — In data 28 aprile 1983, poco prima dello scioglimento delle Camere, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha concluso l'esame, in sede referente, di un progetto di legge dal titolo « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 », provvedimento risultante dal testo unificato dei disegni di legge nn. 1221 e 1318, presentati, rispettivamente, dai senatori Grazioli ed altri e Saporito ed altri.

Molto si è parlato in questi ultimi anni degli invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio, specie in occasione di eventi luttuosi nei quali hanno perduto la vita o hanno riportato invalidità gravissime numerosi appartenenti alle Forze del-

l'ordine, alle Forze armate, alla Magistratura ed anche alla categoria dei dipendenti civili dello Stato e degli enti locali. Troppo noto è il dramma di questi concittadini sacrificatisi per la nostra difesa, per poter ignorare quale debba essere il riconoscimento che la collettività deve ad essi e alle loro famiglie.

È per questo che nel corso degli ultimi decenni il legislatore, considerato che il valore dei cittadini caduti o divenuti invalidi in tempo di pace nell'adempimento del dovere non è diverso dal valore dei nostri soldati caduti o feriti in tempo di guerra, ha equiparato le due categorie riconoscendo all'una i medesimi diritti dell'altra ai fini dell'attribuzione di qualunque beneficio attuale o futuro. Vedansi in particolare la legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, e la legge 3 aprile 1958, n. 474, articolo 5.

Va poi ricordato che ad ogni provvedimento migliorativo delle pensioni di guerra è sempre seguito analogo provvedimento estensivo degli stessi miglioramenti alle pensioni privilegiate degli invalidi per servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti per servizio.

Senza dilungarci a citare tutte le leggi emanate sull'argomento, ci limiteremo ad elencarne le più recenti, e cioè:

SULLE PENSIONI DI GUERRA:

legge 9 novembre 1961, n. 1240;

legge 18 maggio 1967, n. 318;

legge 18 marzo 1968, n. 313;

legge 28 luglio 1971, n. 585;

legge 1° marzo 1975, n. 45;

legge 29 novembre 1977, n. 875;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

SULLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE:

legge 23 aprile 1965, n. 488;

legge 25 febbraio 1971, n. 95;

legge 26 aprile 1974, n. 168;

legge 25 luglio 1975, n. 361;

legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Lo stesso Ministro dell'interno *pro tempore*, onorevole Restivo, nel presentare al Senato, in data 16 ottobre 1970, il disegno di legge n. 1358, divenuto legge 25 febbraio 1971, n. 95, dal titolo « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti », così si esprimeva nella sua relazione introduttiva: « Le leggi 18 maggio 1967, n. 318, e 18 marzo 1968, n. 313, hanno — tra l'altro — modificato talune norme concernenti le pensioni di guerra già estese alle pensioni privilegiate ordinarie.

Il presente provvedimento si propone quindi, per ragioni di equità, di adeguare le norme suddette, riguardanti le pensioni privilegiate ordinarie, a quelle modificate con le leggi n. 318 del 1967 e n. 313 del 1968 sopracitate ».

Veniva in tal modo riconosciuta ancora una volta, anche da parte del Governo, la « equità » dell'adeguamento dei due trattamenti pensionistici.

A seguito dell'emanazione dell'ultimo provvedimento a favore dei pensionati di guerra (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) sono stati presentati, sempre per il medesimo fine, numerosi disegni di legge sia al Senato che alla Camera, ma, purtroppo, difficoltà soprattutto di carattere finanziario hanno bloccato per anni l'iter parlamentare dei progetti in parola.

Quando finalmente, recepita la copertura della spesa e ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio del Senato, la Commissione di merito ha accolto in sede referente il testo unificato dei disegni di legge nn. 1221 e 1318, lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito la conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento, costringendoci a riproporre la questione nella legislatura testè iniziata.

Le norme riportate negli articoli che seguono sono quelle accolte dalla Commissione finanze e tesoro con il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali, difesa e bilancio, con le sole eccezioni della decorrenza dei miglioramenti degli assegni speciali e della scelta nominativa dell'accompagnatore dei grandi invalidi, scelta che si ritiene opportuno debba avvenire soltanto fra gli appartenenti alla categoria dei militari, data la prevalente provenienza dei grandi invalidi per servizio dalle Forze armate e da quelle dell'ordine.

In conseguenza delle variazioni citate si è reso necessario un ritocco anche all'articolo riguardante la copertura della spesa implicata dal provvedimento, che dovrebbe essere aumentata di lire 5 miliardi per il solo anno 1982.

Tutto ciò premesso, nel sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge, rite-

niamo doveroso ricordare che una recente legge recante l'adeguamento dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra — atto doveroso sotto il profilo morale e sociale — ha messo in evidenza come la procedura seguita in questo caso (*iter* parlamentare interamente compiuto nello spazio di 38 giorni e cioè presentazione del disegno di legge al Senato il 21 marzo ed approvazione definitiva alla Camera il 28 aprile) sia stata molto diversa da quella adottata per gli invalidi per servizio, pur essendo questi, a differenza dei primi, equiparati per legge agli invalidi di guerra.

Sarebbe poi impossibile giustificare la ragione della diversità tra la decorrenza del beneficio accordato alla categoria dei ciechi civili e quella indicata dalla 6^a Commissione del Senato, dietro suggerimento della 5^a Commissione, per quegli invalidi che at-

tendono da anni il compimento di un atto di giustizia nei loro confronti.

Pertanto, nel chiedere che la decorrenza dei miglioramenti indicati nel provvedimento sottoposto al Vostro esame sia fissata (tranne che per quanto previsto dall'articolo 8) al 1° gennaio 1982, si fa notare che ciò già comporta il ritardo di sei mesi nell'applicazione dei miglioramenti stessi, rispetto alla proposta avanzata in precedenza.

Si ripete, inoltre, che l'importo relativo all'anno 1982 è limitato a sole lire 5 miliardi, in quanto da tale importo è escluso l'aumento del 45 per cento a favore dei tabellari, previsto dal citato articolo 8.

Onorevoli senatori, il lungo tempo trascorso dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, e dalla presentazione dei primi disegni di legge sull'argomento in esame consigliano per il presente provvedimento un *iter* il più rapido possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione delle lesioni ed infermità)

Dal 1° gennaio 1982 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A, B, E* ed *F*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 2.

(Assegno di superinvalidità)

Dal 1° gennaio 1982 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle seguenti misure annue:

lettera A	L. 7.200.000
lettera <i>A-bis</i>	» 6.480.000
lettera B	» 5.760.000
lettera C.	» 5.040.000
lettera D	» 4.320.000
lettera E	» 3.600.000
lettera F	» 2.880.000
lettera G	» 2.160.000
lettera H	» 1.440.000

Art. 3.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento)*

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità

contemplate nella tabella *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

per la lettera A,	lire 384.000;
per la lettera <i>A-bis</i> ,	lire 335.000;
per la lettera B,	lire 296.000;
per la lettera C,	lire 260.000;
per la lettera D,	lire 220.000;
per la lettera E,	lire 182.000;
per la lettera F,	lire 143.000;
per la lettera G,	lire 105.000;
per la lettera H,	lire 69.000.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; *A-bis*; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, numero 1, della tabella *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numeri 1 e 2, della tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario;

2) in lire 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 3 e 4, secondo comma, della lettera A;

3) in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 200.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione

dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art. 4.

(Assegno di cumulo)

L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 5.

(Adeguamento automatico degli assegni accessori)

All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, è concesso l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo quale quota dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11 per cento.

L'adeguamento automatico non compete ad assegni od indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota sarà determinata anno per anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Ogni volta che saranno aumentati gli assegni annessi alle pensioni di guerra, sarà apportato lo stesso aumento ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 6.

(Assegno di incollocabilità)

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma ».

Art. 7.

(Perdita totale o parziale dell'organo superstite)

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica ».

Art. 8.

(Pensione o assegno privilegiato tabellare)

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, in virtù della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 45 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1983, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1983, lo stipendio

o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse da quelle della prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 9.

(Esonero dal servizio militare)

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

Art. 10.

(Decorrenza dei nuovi benefici)

Le nuove maggiori misure degli assegni ed indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1982.

Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 11.

(Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita)

Ai mutilati ed invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o, se più favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12.

(Ambito di applicazione della legge)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dai fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 13.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1982 in lire 5 miliardi, destinati all'adeguamento degli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio, e in lire 26 miliardi per l'anno 1983, destinati alla spesa sopracitata oltre all'aumento previsto dal precedente articolo 8, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.